



Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare "legge SalvaMare"

A.C. 1939-BA.S. 1571

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1939-B
A.S.	1571
Titolo:	Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ('legge SalvaMare')
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	17
Commissione competente :	VIII Ambiente
Sede:	consultiva
Stato dell'iter:	in corso d'esame in Commissione

Contenuto

Il provvedimento si compone di **17 articoli**, suddivisi in **44 commi**.

L'**articolo 1, comma 1**, individua la **finalità** del presente disegno di legge nel contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta gestione degli stessi.

L'**articolo 1, comma 2**, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), dal D.Lgs. 182/2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e dal D.Lgs. 4/2012 (recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura"), introduce una serie di **nuove definizioni**, in particolare quelle di "rifiuti accidentalmente pescati" (**RAP**) e "rifiuti volontariamente raccolti" (**RVR**). Il Senato ha modificato la definizione di rifiuti volontariamente raccolti, precisando che tali rifiuti devono essere raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici

L'**articolo 2, commi da 1 a 7**, parzialmente modificato dal Senato, **disciplina la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare** prevedendo che gli stessi siano equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi e che, per il comandante della nave che approda in un porto, v'è l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta; il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e si configura come deposito temporaneo; i RAP vengono inclusi tra i rifiuti urbani e i costi di gestione sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.

L'**articolo 2, comma 8**, demanda all'**ARERA** (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) la disciplina dei **criteri** e delle **modalità per la definizione della componente specifica** destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP, l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima e la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti, nonché le attività di vigilanza sull'utilizzo delle risorse relative al gettito dell'apposita componente tariffaria.

L'**articolo 2, comma 9**, demanda ad un apposito **decreto ministeriale** l'individuazione di **misure premiali**, ad esclusione di provvidenze economiche (come specificato nel testo approvato dal Senato), nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo.

L'**articolo 3** detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di **campagne di pulizia** finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti, specificando, tra l'altro, che ai RVR durante le campagne di pulizia si applicano le norme dettate per i RAP dall'art. 2 del disegno di legge in esame.

L'**articolo 4** – nell'ottica della promozione dell'**economia circolare** – prevede l'emanazione di un **regolamento ministeriale** volto a stabilire criteri e modalità con cui i **RAP** e i **RVR cessano di essere qualificati come rifiuti**, ai sensi dell'art. 184-*ter* del D.Lgs. 152/2006.

L'**articolo 5** reca norme per la gestione delle **biomasse vegetali spiaggiate** al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

L'**articolo 6**, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce – con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi – che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, **misure sperimentali** nei corsi d'acqua dirette alla **cattura dei rifiuti galleggianti**. A tal fine, è demandato al Ministero della transizione ecologica l'avvio di una sperimentazione per il triennio 2022-2024.

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia di attività di **monitoraggio e controllo dell'ambiente marino**, demandando a specifiche linee guida del Ministro della transizione ecologica la definizione del quadro cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

L'**articolo 8, comma 1**, prevede che possono essere effettuate **campagne di sensibilizzazione** per il conseguimento delle finalità della presente legge e delle strategie per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L'**articolo 8, comma 2**, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che, al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, siano previste adeguate forme di **pubblicità e sensibilizzazione** a cura dell'Autorità di sistema portuale o dei Comuni territorialmente competenti.

L'**articolo 9** prevede la promozione, nelle **scuole** di ogni ordine e grado, di **attività sull'importanza della conservazione dell'ambiente** e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

L'**articolo 10** introduce, nella celebrazione presso gli istituti scolastici della "**Giornata del Mare**", iniziative volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'**articolo 11** disciplina l'attribuzione di un **riconoscimento ambientale** a imprenditori ittici e a possessori di imbarcazioni non esercenti attività professionale.

L'**articolo 12**, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre. Si prevede, oltre a una **definizione di microfibra**, anche la **dicitura da riportare sull'etichetta** di qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia.

L'**articolo 13** reca criteri generali per la disciplina degli **impianti di desalinizzazione**, stabilendo, tra l'altro, che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente. Nel corso dell'esame in Senato è stato modificato l'**ambito di applicazione** della presente disposizione, ora esteso, dagli "impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti" a "**tutti gli impianti di desalinizzazione**".

L'**articolo 14**, introdotto durante l'esame al Senato, indica in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il **termine per l'emanazione del decreto** previsto all'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.

L'**articolo 15**, modificato dal Senato, istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il **Tavolo interministeriale di consultazione permanente**, con fini di coordinamento, ottimizzazione delle attività e monitoraggio dell'attuazione della presente legge. Nel corso dell'esame in Senato la composizione del Tavolo è stata integrata da cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

L'**articolo 16** prevede che il Ministro della transizione ecologica trasmetta alle Camere, entro il 31

dicembre di ogni anno, una **relazione sull'attuazione della presente legge**.

L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia *tutela dell'ambiente*, di **esclusiva competenza statale** ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Assume però anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, quali quelle di cui agli articoli 3 e 5, la materia di **competenza concorrente**, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117, *valorizzazione dei beni culturali e ambientali*. Rilevano infine, con riferimento all'articolo 2, le materie *porti e aeroporti civili*, di **competenza concorrente** e *sistema tributario e contabile dello Stato*, di **esclusiva competenza statale** (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.), nonché con riferimento agli articoli 9 e 10 la materia, anch'essa di **esclusiva competenza statale**, *norme generali sull'istruzione* (art. 117, secondo comma, lettera n) Cost.).

Senato: Nota breve n. 352

Camera: nota Questioni regionali n. 213

6 dicembre 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0213